

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la quotazione delle Pmi

di Federica Furlani

L'[articolo 1, commi da 89 a 92, Legge di Bilancio 2018 \(L. 205/2017\)](#) ha istituito un **credito d'imposta per le piccole e medie imprese** che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1.1.2018), hanno iniziato una **procedura di ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il **decreto attuativo interministeriale MISE-MEF del 23.04.2018**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18.06.2018**, ha definito le **modalità e i criteri di riconoscimento** del suddetto credito d'imposta.

Per quanto riguarda i **soggetti beneficiari** dell'agevolazione, deve trattarsi di **piccole e medie imprese**, definite dalla **Raccomandazione 2003/361/CE** della Commissione del 6.05.2003, rispondenti ai seguenti parametri dimensionali:

	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Dipendenti (ULA)	meno di 10	meno di 50	meno di 250
Fatturato	non superiore a 2 milioni di euro <i>oppure</i>	non superiore a 10 milioni di euro <i>oppure</i>	non superiore a 50 milioni di euro <i>oppure</i>
Totale di bilancio	non superiore a 2 milioni di euro	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 43 milioni di euro

e che devono inoltre:

- essere **costituite** e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della relativa istanza;
- operare nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, ovvero il [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione del 17.06.2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
- **sostenere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentare la domanda di ammissione alla quotazione **successivamente al 1° gennaio 2018**;

- ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del **31 dicembre 2020**;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali **illegali** e **incompatibili** dalla Commissione europea;
- **essere in regola con la restituzione** di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- **non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà** così come individuata nel regolamento di esenzione.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, dietro presentazione di specifica istanza (**Allegato A Decreto**) fino a un **importo massimo di 500.000 euro**, nella misura massima del **50% dei costi complessivamente sostenuti, dal 1.1.2018 al 31.12.2020**, e attestati dal presidente del collegio sindacale della società istante, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, in relazione alle seguenti **attività di consulenza**:

- **attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione** e ad esso **finalizzate**, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella redazione del **piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la **fase di ammissione alla quotazione** e finalizzate ad **attestare l'idoneità della società all'ammissione** medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per **collocare presso gli investitori le azioni** oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle **informazioni finanziarie** storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un *report*, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della **due diligence finanziaria**;
- attività di assistenza della società emittente nella **redazione del documento di ammissione** e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite [nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35, Regolamento \(UE\) 596/2014](#);
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla **procedura di quotazione** quali, tra gli altri, le attività relative alla **definizione dell'offerta**, la disamina del **prospetto informativo** o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- **attività di comunicazione** necessarie a offrire la massima **visibilità della società**, a divulgare *l'investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione con modello F24 telematico, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di concessione del bonus**, e inoltre non concorre alla formazione della base imponibile Ires ed Irap.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE CON BRUNO DE ROSA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)